



Originale

COMUNE DI MASSINO VISCONTI

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella palestra comunale quale sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AIROLDI ANTONIO - Presidente	Si
2. PIEMONTESI TIZIANO - Consigliere	Si
3. INCARBONA ALBERTO - Vice Sindaco	Si
4. ROSSI FRANCESCO - Consigliere	Si
5. RAGAZZONI GABRIELE - Consigliere	Si
6. MANNI ZAVERIO - Consigliere	Si
7. STOPPELLI ERICA - Consigliere	Giust.
8. BONTEMPI LORENZO - Consigliere	Si
9. PESCARA VILMO - Consigliere	Si
10. GEMELLI ANGELO - Consigliere	Giust.
11. ROSSI GIOVANNI - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale TRANCHIDA ROSANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AIROLDI ANTONIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Massino Visconti

PROVINCIA DI NO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 17/04/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.06.2021, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2021;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23.12.2022 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della TARI adeguato alle disposizioni contenute nella deliberazione Arera n. 15/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 28.04.2023 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2022, è stato validato il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.4.2024, è stato validato l'aggiornamento obbligatorio biennale, per le annualità 2024-2025, del Piano Economico Finanziario (Pef) di cui al punto precedente in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 3, comma 5quiquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" espresso dal responsabile amministrativo e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	n.0	n.8	n.8	n.0

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di prendere atto del Piano Finanziario deliberato con Verbale del Consiglio Comunale n. 7 del 29.4.2024.

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Novara, nella misura del 5 per mille;

di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 15/11/2024
- seconda rata: 23/12/2024

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15/11/2024

Di stabilire altresì le seguenti tariffe per l'anno 2024:

-sacco conforme rotolo 70 x 100 8 sacchi Euro 16,00

-sacco conforme rotolo 50 x 60 20 sacchi Euro 10,00

-duplicato tessera rifiuti Euro 10,00

-duplicato contenitore umido / vetro Euro 10,00

-Rilascio e/o duplicato chiavetta rifugio ecologico Euro 50,00

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata resa in forma palese e per alzata di mano avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	n.0	n.8	n. 8	n.0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
Buzzi Maria Assunta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Artuso Paola

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
AIROLDI ANTONIO

Il Segretario Comunale
TRANCHIDA ROSANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/05/2024 al 06/06/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

MASSINO VISCONTI, li 22/05/2024

Il Segretario Comunale
TRANCHIDA ROSANNA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-apr-2024

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MASSINO VISCONTI, li 29-apr-2024

Il Segretario Comunale
TRANCHIDA ROSANNA

COMUNE DI MASSINO VISCONTI - TARIFFE TARI 2024

UETENZE DOMESTICHE

Codice	Descrizione	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
100	Utenza domestica (1 comp.)	0,60849	21,63593
100	Utenza domestica (2 comp.)	0,7099	50,48383
100	Utenza domestica (3 comp.)	0,78234	64,90778
100	Utenza domestica (4 comp.)	0,84029	79,33174
100	Utenza domestica (5 comp.)	0,89824	104,57365
100	Utenza domestica (6 comp.)	0,94171	122,60359

UETENZE NON DOMESTICHE

101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,38747	0,36565
102	Campeggi, distributori carburanti	0,50903	0,4797
103	Stabilimenti balneari	0,28871	0,27076
104	Esposizioni, autosaloni	0,22793	0,30906
105	Alberghi con ristorante	0,81293	0,4353
106	Alberghi senza ristorante	0,6078	0,57024
107	Case di cura e riposo	0,72176	0,68081
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,75975	0,71476
109	Banche ed istituti di credito	0,44066	0,41615
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,66098	0,619
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,15482	1,0839
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,79014	0,74001
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,79014	0,74088
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32669	0,30471
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82813	0,77658
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,67719	3,45367
117	Bar, caffè, pasticceria	2,76549	2,59613
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,33716	1,25628
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,17002	1,09609
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,60409	4,32862
121	Discoteche, night club	0,79014	0,74523

